MUNICIPIO DI LUMINO

info@lumino.ch





ww.lumino.ch Casella postale Telefono

157 091 829 12 64 091 829 30 27 Fax Сср 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 dalle 10 00 alle 12 00 e dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

IL MUNICIPIO DI LUMINO

visti

- la Legge organica comunale (LOC), in particolare gli articoli 107 cpv. 1, lett. b) e 192:
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC), segnatamente l'articolo 24:
- con risoluzione no. 17812 del 6 giugno 2016

decide:

1. Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, Aedes albopticus, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

2. Principio

Il Municipio potrà emanare direttive e comunicazioni appropriate. provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e potrà imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Lumino è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite l'Ufficio tecnico comunale ed altri servizi cantonali o regionali ad effettuare, se del caso, i necessari provvedimenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decisioni o ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati. In caso di inadempienze a quanto chiesto dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (articolo 56 della Legge sulla procedura amministrativa).

3. Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'articolo 145 e seguenti LOC.

4. Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite degli organi di polizia o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.



MUNICIPIO DI LUMINO



www.lumino.ch Casella postale Telefono

Fax Ccp 157 091 829 12 64 091 829 30 27 65-549-8

info@lumino.ch

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00 da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

5. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso.

6. Pubblicazione e ricorso

La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione dell'Ordinanza agli albi comunali di 30 giorni.

Per il Municipio di Lumino:

Il Sindaco: Il Segretario:

Dr. Curzio De Gottardi

Stefano Ghidossi

6533 Lumino, 7 giugno 2016

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 10 giugno 2016 al 10 luglio 2016.